

Alla C.A. Datore di Lavoro

Oggetto: Aggiornamento normativo personale c.d. "FRAGILE"

MODALITA' OPERATIVE

- 1) Il Datore di Lavoro informa, nei modi che ritiene più opportuni, i lavoratori della situazione creatasi con gli ultimi adeguamenti normativi (come da raccomandazione contenuta nel D.L. 83/2020). **Potrebbe essere utilizzata la veicolazione di una nuova informativa al tutto il personale di cui si allega format alla presente nota.**
- 2) Il Medico Competente valuta le richieste pervenute e verifica le effettive condizioni di rischio più elevato per eventuale contagio da COVID-19
- 3) A seguito di tali valutazioni il Medico Competente comunicherà al Datore di Lavoro, alternativamente, una delle seguenti opzioni proporzionali alla gravità delle condizioni di salute del richiedente :
 - **A** Non riconoscimento dello Status di Fragilità
 - **B** Riconoscimento di uno status di fragilità compatibile con il lavoro in presenza attraverso l'implementazione delle misure di prevenzione e protezione (si veda a seguire) rispetto a quelle definite per tutta la popolazione lavorativa.
 - **C** Riconoscimento di uno status di fragilità non compatibile con il lavoro in presenza. In questa opzione, il Datore di Lavoro dovrà verificare se la mansione svolta dal dipendente sia o meno compatibile con modalità di **lavoro agile**. Potranno configurarsi dunque i le seguenti opzioni :
 - 1) Se il dipendente espleta mansione compatibile con Lavoro Agile, sarà necessario attivare questo percorso.
 - 2) Se il dipendente espleta mansioni non compatibili con Lavoro Agile, il DL dovrà innanzitutto verificare la possibilità di un cambio mansione vs mansione compatibile con Lavoro agile. Ove questa opzione non sia configurabile, il dipendente sarà dichiarato "**non idoneo temporaneamente alla mansione**" (la "temporaneità" della non idoneità è da collegare allo scemare della emergenza epidemiologica da Covid-19). Si precisa che le modalità con cui gestire da un punto di vista amministrativo-economico-contrattualistico questa opzione ad oggi non sono state previste dal Legislatore.

Esempi possibili di implementazione misure di prevenzione per soggetti fragili in classe B

- obbligo filtrante facciale FFP2 senza valvola
- distanziamento sociale 2 metri o anche superiori
- igiene personale (lavaggio mani, sanificazione posto lavoro e attrezzature)
- evitare mezzi di trasporto pubblici o privati affollati ove non sia possibile mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro
- in caso di compiti con contatto diretto con pubblico e utenti, garantire il massimo isolamento possibile del lavoratore mediante barriere fisiche o ulteriori mezzi protettivi
- evitare contatto stretto con covid-19 positivi o sospetti
- ogni altra indicazione utile da individuare in relazione alle possibilità fornite dalla mansione stessa nonché dai luoghi di lavoro specifici.

Quadro normativo e tecnico-scientifico di riferimento attualmente in vigore

Art. 39 c. 2-bis L. 27/2020: *fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 i lavoratori immunodepressi hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.*

Art. 83 L. 77/2020 : *fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.*

Art. 90 c. 1 L. 77/2020: *fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa*

Riferimenti Tecnico Scientifici

- Circolare INAIL 21-08-2020
- Nota Associazione Nazionale Medici Competenti 18-08-2020

Si precisa che la presenti modalità sono da applicarsi a tutto il personale scolastico (Ass. amministrativi – Coll. Scolastici – Personale Docente) potrebbe modificarsi

Si precisa inoltre che tali modalità sono suscettibili di modifiche in relazione ad eventuali variazioni normative che saranno prontamente comunicate

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali Saluti

Napoli, 27-08-2020

II /

Dot. Domenico Martino
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva
Medicina del Lavoro
Medico Competente
ex Art. 38 D.Lgs 81/08

